

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Vasto

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo	Presidente rel.
Dott. Fabrizio Pasquale	Giudice
Dott.ssa Elisa Ciabattoni	Giudice

DECRETO

sul ricorso per concordato preventivo in continuità e con transazione fiscale, come modificato con il piano depositato in data 5/05/2021, avanzato dalla società

OMISSIS

OMISSIS

in persona del legale rappresentante pro tempore OMISSIS

quest'ultimo anche in proprio, ed elettivamente domiciliata in San Salvo presso lo studio dell'Avv. Giuseppe De Cinque, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo

rilevato

che l'istante versa in stato di crisi giacché non è attualmente in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti nel rispetto dei termini;

che dagli atti acquisiti risulta che la domanda è conforme alle previsioni di cui all'art. 161 commi 10 e 40 L.F. giacché l'impresa ha la propria sede principale da oltre un anno in Montedodorisio, comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito ed il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante già autorizzato ai sensi dell'art. 152 L.F;

che la domanda e la documentazione prodotta deve ritenersi completa e regolare, essendo indicati e contenendo gli elementi richiesti dall'art. 163 legge fallimentare

corredata dei prescritti allegati espressamente indicati dalla norma sopra richiamata. Invero, la ricorrente ha presentato con il ricorso una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; lo stato analitico e estimativo dell'attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti tra cui quelli con diritto di prelazione;

che la ricorrente, a fronte di una perdurante continuità aziendale, ha proposto domanda di concordato preventivo che prevede, anche con "la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa", due differenti ipotesi di soddisfazione dei creditori, una legata alla possibilità di avere un ulteriore sgravio da parte dell'agenzia delle Entrate e della Riscossione pari ad euro 561.928. Nella proposta di piano concordatario, i creditori chirografari sono stati suddivisi in tre classi, quella comprensiva dei crediti oggetto di transazione fiscale deriva dalla previsione di cui all'art. 182 ter l.f.:

Classe 1) credito erariale, previdenziale degravati in chirografo;

Classe 2) creditori chirografi strategici fornitori;

Classe 3) altri creditori chirografari che comprende: a) creditori chirografari banche.

Segnatmente l'istante ha proposto quanto segue.

"Il totale valore debitorio verso agenzia delle Entrate e della riscossione è pari ad euro 1.388.597,76. Tale valore al netto del debito relativo a Inps e Inail gestito da Agenzia della Riscossione (di euro 239.460,89) determina un debito pari ad euro 1.149.166,87. Tale valore debitorio sarà presumibilmente soddisfatto per un ammontare complessivo di € 114.916,69, somme degravate in chirografo che saranno pagate in complessive n. 02 rate annuali posticipate a partire dal 3° anno dall'Omologa.

Il credito del creditore privilegiato INPS in base a ricostruzione contabile a fine Novembre 2020 è pari ad euro 212.901,25. Tale valore comprende anche le spese accessorie (quali ad esempio le spese di notifica). Tale valore debitorio sarà

presumibilmente soddisfatto in privilegio per euro 11.278,97 e per la parte residua di € 218.770,52 degradate a chirografo. Le somme degradate in chirografo saranno pagate in due rate annuali posticipate a partire dal 3° anno dall'Omologa del valore totale di euro 27.195,00.

L'esposizione debitoria verso l'Ente Inail è pari ad euro 26.529,64. Tale valore debitorio sarà presumibilmente soddisfatto per euro 1.406,59 in privilegio con versamento in unica rata a partire dal 2° anno successivo all'omologa. La parte residua (per euro 25.123,05) degradate in chirografo che sarà pagata in due rate annuali posticipate a partire dal 3° anno dall'Omologa.

I crediti erariali e previdenziali degradati in chirografo, con l'aggiunta degli interessi sui crediti privilegiati, andranno a formare la classe n. 1). Tale classe avrà valore totale di euro 1.375.903,20.

Creditori privilegiati, Dipendenti. Il pagamento ai dipendenti, come convenuto in sede di accordi di conciliazione in sede sindacale, e pari alla somma di € è previsto nel 3° anno successivo alla omologazione del concordato.

In merito alle ripartizioni nei confronti dei creditori chirografi, queste si ipotizza potranno avvenire, conformemente alle previsioni del piano, solo a partire dal terzo anno, considerato che le risorse dovranno provenire dai flussi di cassa generati dalla continuità.

L'azienda OMISSIS ha presentato istanza di ricorso in autotutela verso l'Agenzia delle Entrate. Attività che ha portato a provvedimenti di sgravio per la sola parte iva (in fase di completamento per riduzione di sanzioni ed interessi) come meglio rappresentati nei punti precedenti, mentre, si stanno attendendo gli ulteriori potenziali sgravi su Irpef, addizionali e Irap.

Pertanto nel caso rappresentato nel piano e in assenza dello sgravio ulteriore di euro 561.928, si avrà un pagamento così articolato: • classe 2) dei chirografi fornitori strategici (per il relativo dettaglio si rimanda alla tabella presente a pagina 26) si avrà

pagamento del 40%; • classe 1) dei chirografi privilegiati mobiliari (Debiti tributari ed Assistenziali) degradati in chirografo si avrà pagamento al 10%; • classe 3) creditori chirografi banche (per il relativo dettaglio si rimanda alla tabella presente a pagina 27): si avrà pagamento al 10%.

Nell'ipotesi in cui si arrivi ad avere l'ulteriore sgravio ipotizzato ad euro 561.928, comporterà rispetto all'ipotesi precedente una riduzione del valore nominale della classe 1) ed una diversa redistribuzione sulle classi 1) e 3), mentre, la classe 2) resta immutata. In tale assetto la seconda ipotesi tiene in considerazione una possibile riduzione della massa debitoria. Il pagamento ai chirografi sarà così articolato: • classe 2) dei chirografi fornitori strategici (per il relativo dettaglio si rimanda alla tabella presente a pagina 26) si avrà pagamento del 40%; • classe 1) dei chirografi privilegiati mobiliari (Debiti tributari ed Assistenziali) degradati in chirografo si avrà pagamento al 15,4%; • classe 3) creditori chirografi banche (per il relativo dettaglio si rimanda alla tabella presente a pagina 27) si avrà pagamento al 15,4%. Nell'ipotesi di ulteriore sgravio di entità diversa dai valori prima rappresentati si provvederà a riproporzionare i valori da distribuire ricalcolando la percentuale di soddisfo. La proposta che la ricorrente rivolge ai creditori chirografari, è quella di un pagamento in misura variabile – ma comunque vincolante, trattandosi di concordato in continuità - a seconda dell'entità di sgravio che si otterrà a seguito dell'istanza di autotutela presentata.

Il piano prevede il pagamento integrale dei creditori garantiti da privilegio immobiliare.

Relativamente al primo grado di privilegio verso i dipendenti si prevede: 1) Creditore OMISSIS : pagamento integrale del debito sociale nel piano di riparto di dicembre 2024. Importo da corrispondere euro 10.000; 2) Creditore OMISSIS : pagamento integrale del debito sociale nel piano di riparto di dicembre 2024. Importo da corrispondere euro 4.500.

Relativamente ai debiti verso Inps e Inail di identico grado di privilegio, si provvederà a pagare solo lo 5,30% del credito privilegiato per incapienza del privilegio. 1) Inps è previsto il pagamento di euro 11.288 nel piano di riparto di dicembre 2024; 2) Inail è previsto il pagamento di euro 1.407 nel piano di riparto di dicembre 2024. La massa dei crediti privilegiati non soddisfatti sarà degradata a chirografo ed andrà a costituire la classe n. 1). Tale classe sarà integrata per il valore degli interessi sui crediti privilegiati con pagamento oltre 1 anno di natura erariale e previdenziale.

Il pagamento dei creditori chirografi avverrà come indicato in appresso: 1) piano di riparto del mese di dicembre 2024 con valore da ripartire pari ad euro 170.799; 2) piano di riparto del mese di dicembre 2025 con valore da ripartire pari ad euro 63.308. Il piano di riparto verso i chirografi è pari ad un valore totale di somme da ripartire di euro 234.107.”

La durata della procedura è prevista in anni quattro dall'omologa.

Considerato che il piano è stato attestato dal dott. Giuseppe Schiavo, professionista in possesso dei requisiti di legge, il quale anche con la relazione integrativa del 3/05/2021 - dopo aver attestato la veridicità dei dati aziendali - con analisi caratterizzata da coerenza logica e argomentativa nonché da completa disamina della documentazione contabile ha espresso un giudizio di fattibilità del piano industriale sul quale si fonda la proposta di concordato in continuità attraverso una verifica di congruità interna ed esterna del piano medesimo ed ha, parimenti, attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Evidenziato che il medesimo professionista con relazione giurata ex art. 160 comma 2° L.F. ha altresì attestato che in ipotesi di liquidazione concorsuale la liquidazione dei cespiti mobiliari aziendali non garantirebbe alcun pagamento dei debiti

contributivi e di assicurazione sul lavoro, né degli altri creditori con privilegio mobiliare;

ritenuto che la proposta di transazione fiscale sia ammissibile, fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di aderirvi o di non accoglierla, e che il pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati non contrasti con il disposto di cui all'art. 186 bis comma TI lett. c) sia perché anche i crediti privilegiati tributari possono essere soddisfatti ai sensi dell'art. 183 ter L.F., con dilazione del pagamento, e quindi non si ravvedono ragioni per cui non consentire anche per i crediti privilegiati "ordinari" un trattamento corrispondente a quello consentito ai crediti privilegiati tributari, sia perché l'art. 186 bis L.F., nell'escludere dal voto il creditore privilegiato che non può opporsi al pagamento con moratoria, implicitamente autorizza un'interpretazione a contrariis che consenta un pagamento con dilazione maggiore del termine ivi previsto salvo il diritto di voto del creditore che vanta il privilegio sui beni dei beni o diritti dei quali non sia prevista la liquidazione immediata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito come il riferimento all'ammontare della somma ritraibile dalla liquidazione concorsuale segni il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che *"il creditore chirografario non possa veder adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati"*. Partendo da tale assunto, la Corte ha operato una distinzione tra i crediti assistiti da prelazione su di un bene specifico (ipoteca, pegno, privilegio speciale) e i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili: nel primo caso, se il valore del bene su cui insiste il titolo di prelazione è inferiore all'ammontare delle somme dovute, il credito di rango superiore può essere legittimamente soddisfatto in via parziale, giacché in questa ipotesi le possibilità di soddisfacimento non dipendono unicamente dalla liquidazione del bene su cui insiste la prelazione (da cui sono esclusi i chirografari), ma altresì dal valore degli altri beni (su cui concorrono anche i

chirografari); di contro, nel caso di privilegio generale sui mobili e contestuale incapienza del patrimonio del debitore, la Corte ha affermato il principio secondo cui i creditori chirografari potranno essere soddisfatti laddove vi sia possibilità di concorso sui beni immobili ovvero in presenza della cd. finanza esterna (cfr. Cass. 8 giugno 2012, n. 9373). In forza di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi espressamente chiarito che *“in tema di concordato preventivo, a norma dell’art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare un fondamento giustificativo solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso”*. (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884).

Come già accennato, analogamente a quanto previsto nel concordato fallimentare, il debitore che chiede un concordato preventivo ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, per la parte in cui il credito non è capiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente. Riassumendo all’ipotesi generale di falcidia quantitativa dei privilegiati per incapienza, il legislatore ha aggiunto, solo per il concordato in continuità, la previsione di una facoltà, rimessa alla volontà del proponente, di differimento temporale del pagamento di tali creditori.

La falcidia dei creditori privilegiati deve avvenire nel rispetto dell’«ordine delle cause legittime di prelazione». Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il credito di rivalsa per I.V.A., assistito da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c., possa essere degradato a chirografario solo e necessariamente attraverso “il meccanismo” previsto dall’art. 160, comma 2, L.F. (con relazione finalizzata ad attestarne l’incapienza, in quanto il bene oggetto del privilegio speciale non esiste o si è “consumato” o si è

confuso o è stato incorporato in altri beni perdendo la propria individualità) e che tale effetto non dovrebbe prodursi indicando genericamente i crediti dei fornitori come chirografari, senza distinguere la parte imponibile dalla parte di credito per rivalsa I.V.A. Ne consegue che il credito per capitale e quello per I.V.A. di rivalsa sono assoggettati a differente trattamento e che per la falceria del privilegio necessita l'attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. con la formazione di un'apposita classe. Osservato che anche la Suprema Corte, ha statuito che «Nel concordato preventivo, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dei tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti» ed ha conseguentemente, ritenuto «ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto è sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti» (Cass. Civ. sez. I. sent. n. 10112/2014);

ritenuto, quindi, che tali creditori hanno diritto di voto in misura proporzionale alla perdita economica anzidetta che sarà quantificata dal Commissario giudiziale all'esito dell'adunanza dei creditori;

evidenziato che la valutazione su 'quantum' e "quando" del soddisfacimento dei crediti rientra nell'ambito del giudizio di convenienza della proposta, di competenza esclusiva dei creditori che anche sulla base dell'integrazione dell'attestazione ex art. 161 L.F. sono nelle condizioni per esprimere un eventuale consenso informato, salvi

solo i casi-limite in cui la dilazione temporale faccia ritenere che la proposta sia inattuabile o che essa violi i principi della giusta durata del processo;

considerato che l'entità delle spese che si presumono necessarie per la procedura (comprehensive di compenso per il commissario e per i periti nonché di quelle accessorie) ammontano ad € 106.056,00, sicché la debitrice - a norma di quanto previsto dall'art. 163 comma 2° L.F. - deve provvedere al versamento di una somma non inferiore ad € 53.028,00;

ritenuto che l'adunanza dei creditori non possa tenersi prima che il Commissario abbia redatto l'inventario e che, dunque, essa vada fissata compatibilmente con i tempi necessari ed indispensabili per l'espletamento della stima dei beni;

P.Q.M.

visti gli artt. 160 e 163 R.D. 16/3/1942 n. 267;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità e con transazione fiscale come modificato con piano depositato in data 5/05/2021, presentato dalla società OMISSIS

OMISSIS

in persona del legale rappresentante pro tempore OMISSIS

, quest'ultimo anche in proprio;

delega il giudice dott.ssa Anna Rosa Capuozzo alla procedura di concordato;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Luciana Cunicella (CI. CNCLCN64P55D704R) con studio in Vasto Corso Mazzini, 290 Scala A la quale, entro dieci giorni dalla nomina, comunicherà al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

nomina liquidatore il dott. Di Bussolo Gianrocco;


ordina la convocazione dei creditori per il giorno 21.9.21 ore 9:30 presso l'aula d'udienza sita al piano terra n. 1° e dispone che il presente decreto sia comunicato dal Commissario ai creditori entro venti giorni;

stabilisce il termine di quindici giorni dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di € 53.028,00, pari al 50% di quella che si presume necessaria per la procedura, con avvertimento che decorsi inutilmente tali termini, si procederà ai sensi degli artt. 163 terzo comma e 171 primo comma Legge Fallimentare.

Così deciso in Vasto nella Camera di Consiglio del 3.6.21

Il Presidente est.
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo



Oggetto **POSTA CERTIFICATA: TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO** Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Mittente "**Per conto di: tribunale.vasto@civile.ptel.giustiziact.it**" <posta-certificata@telecompost.it> 
Destinatario <gianrocco.dibussolo@pec.commercialisti.it>
Rispondi a <tribunale.vasto@civile.ptel.giustiziact.it>
Data 2021-06-08 11:06
Priorità Normale

- IndiceBusta.xml (~269 B)
- Comunicazione.xml (~1 KB)
- 2033274s.pdf.zip (~211 KB)
- postacert.eml (~287 KB)
- daticert.xml (~903 B)
- Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/06/2021 alle ore 11:06:03 (+0200) il messaggio


"TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "tribunale.vasto@civile.ptel.giustiziact.it"

indirizzato a:

gianrocco.dibussolo@pec.commercialisti.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 634C9D16-6B49-9B13-1C38-E06E3A2DF105@telecompost.it

Oggetto **TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO** Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Mittente tribunale.vasto@civile.ptel.giustiziact.it 
Destinatario <gianrocco.dibussolo@pec.commercialisti.it>
Data 2021-06-08 11:05

TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di Ruolo generale: 1/2020

Giudice: CAPUOZZO ANNAROSA

Debitore: **OMISSIS**

Si da' atto che in data 08/06/2021 alle ore 11:06 il cancelliere DI FILIPPO NICOLA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero

della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
gianrocco.dibussolo@pec.commercialisti.it della parte

GIANROCCO DI BUSSOLO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 08/06/2021

Tipo Evento: EVENTI GENERICI

Oggetto: NOMINA LIQUIDATORE

Descrizione: NOMINATO LIQUIDATORE DI BUSSOLO GIANROCCO

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 08/06/2021 11:06

Registrato da DI FILIPPO NICOLA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di Ruolo generale: 1/2020

Giudice: CAPUOZZO ANNAROSA

Debitore: OMISSIS

Si da' atto che in data 08/06/2021 alle ore 11:06 il cancelliere DI FILIPPO NICOLA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
gianrocco.dibussolo@pec.commercialisti.it della parte

GIANROCCO DI BUSSOLO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 08/06/2021

Tipo Evento: EVENTI GENERICI

Oggetto: NOMINA LIQUIDATORE

Descrizione: NOMINATO LIQUIDATORE DI BUSSOLO GIANROCCO

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 08/06/2021 11:06
Registrato da DI FILIPPO NICOLA

--